

(N. 1821)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percepite e di diritti su prodotti che si esportano.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 gennaio 1947, n. 1, venne istituita l'imposta di fabbricazione sui filati e con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, si stabilì, fra l'altro, la restituzione di detto tributo sui filati e sui manufatti tessili esportati.

In applicazione di tali disposizioni l'Amministrazione delle Dogane provvede alle restituzioni dei diritti dianzi indicati, per somme molto cospicue, mediante la emissione di appositi ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza, che in base alle cennate disposizioni non possono superare l'importo, ciascuno, di lire 100 milioni.

In pratica tuttavia tale ultimo limite, anche se superiore a quello normale, si è dimostrato inadeguato ad assicurare una regolare erogazione delle somme dovute agli interessati, che ascendono a vari miliardi annui — per questo volgente esercizio è stato istituito un apposito capitolo, il n. 243, con uno stanziamento di 5 miliardi per far luogo al solo rimborso dell'imposta di fabbricazione sui filati

e manufatti tessili esportati — talchè preoccupanti sono gli arretrati venutisi a creare in tale settore di pagamenti.

Riferisce infatti l'Amministrazione finanziaria che da tempo le Intendenze di finanza, le quali attendono alla restituzione delle imposte di fabbricazione, dei diritti doganali e dell'imposta generale sulla entrata per prodotti esportati, pur avendo provveduto ai lavori di controllo e di liquidazione di bollette di esportazione per alcune centinaia di milioni, si trovano nella impossibilità di far luogo alla sollecita restituzione dei sopracennati tributi a chi di diritto, per l'intralcio derivante dalla limitazione degli accreditamenti.

Le lamentele e le proteste da parte degli interessati sono quindi notevoli ed ogni accorgimento non è valso ad ovviare ai cennati inconvenienti.

La situazione è particolarmente grave per la restituzione dei diritti doganali e della imposta di fabbricazione sui filati e manufatti tessili esportati che ammontano a circa 12 miliardi

all'anno e per i grossi centri che debbono provvedere a numerose restituzioni per cospicui importi, come avviene per l'Intendenza di finanza di Milano, che per poter pagare liquidazioni diggià effettuate per l'ammontare di un miliardo dovrebbe attendere la successiva emissione di dieci ordini di accreditamento

Al riguardo, il Tesoro non può non preoccuparsi della lesione delle aspettative dei privati, prodotta dal ritardo dei pagamenti in questione tanto più che trattasi di persone o ditte commerciali ed industriali che vengono private di forti disponibilità liquide per tempo indeterminato.

Ciò premesso, in accoglimento della richiesta dell'Amministrazione doganale, è stato predi-

sposto l'unito disegno di legge con il quale viene elevato da 100 a 500 milioni il limite previsto per la emissione degli ordini di accreditamento occorrenti alla restituzione delle imposte di fabbricazione, dei diritti doganali e dell'imposta generale sulla entrata per i prodotti esportati nonchè di imposte e tasse indebitamente perceute.

La Corte dei Conti a Sezioni unite, sentita sul provvedimento a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, si è su di esso favorevolmente espressa.

Per le ragioni suesposte confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso al provvedimento allegato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026 e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzioni di imposte e tasse indebitamente perceute e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a lire 500 milioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.